

BILANCIO

Le micro-imprese entrano nel formato XBRL

di **Alessandro Bonuzzi**

Pubblicata sul sito **www.unioncamere.it** e sul portale **www.registroimprese.it** l'**edizione 2017** della **Guida** per la redazione e il deposito dei **bilanci**. Lo hanno reso noto nella giornata di ieri **Unioncamere** e il **Consiglio nazionale dottori commercialisti** con proprio **comunicato stampa**.

È noto che il **D.Lgs. 139/2015** ha introdotto rilevanti modifiche, già applicabili ai bilanci degli esercizi con inizio 1° gennaio 2016, agli articoli del codice civile, determinando, di conseguenza, l'aggiornamento dei **principi contabili nazionali** conclusosi al termine dello scorso anno con la pubblicazione delle versioni definitive.

Anche la **tassonomia XBRL** ha subito i necessari adeguamenti per garantire l'aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio. In particolare, le **principali novità** attengono:

- al fatto che il **rendiconto finanziario**, a differenza di quanto avveniva nella precedente versione tassonomica, diventa **prospetto quantitativo a sé stante**;
- all'introduzione del bilancio per le **micro-imprese** con i relativi **schemi quantitativi**.

La prima novità è conseguenza del **novellato** primo comma dell'[articolo 2423 cod. civ.](#), secondo cui il bilancio in forma ordinaria è costituito da **quattro parti**: stato patrimoniale, conto economico, **rendiconto finanziario** e nota integrativa.

Per quanto riguarda il **bilancio** per le **micro-imprese**, trattasi, a parere di Unioncamere, "*di una **importante semplificazione del procedimento amministrativo** che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese*".

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 2435-ter cod. civ.](#), sono **considerate micro-imprese** le società che nel **primo esercizio** o, successivamente, **per due esercizi consecutivi**, non abbiano superato due dei seguenti **limiti**:

- totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Queste imprese sono **esonerate** dalla redazione:

- del **rendiconto finanziario**;
- della **nota integrativa**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali ([articolo 2427 cod. civ., n. 9](#)) e all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci ([articolo 2427 cod. civ., n. 16](#));
- della **relazione sulla gestione**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società ([articolo 2428 cod. civ., n. 3](#)) e sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio ([articolo 2428 cod. civ., n. 4](#)).

In pratica, quindi, il bilancio d'esercizio delle micro-imprese **può essere composto soltanto da stato patrimoniale e conto economico**. La forma, la struttura e i contenuti di questi documenti sono uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.

È comunque facoltà delle società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese presentare il bilancio completo di nota integrativa e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario; in tal caso, è d'obbligo redigere e depositare il **bilancio in forma abbreviata** usando la relativa tassonomia. Peraltro, al pari delle piccole imprese, anche alle micro-imprese è data la possibilità di presentare il **bilancio in forma ordinaria**.

Si evidenzia, poi, che la **nuova tassonomia** da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la **versione "2016-11-14"**.

La nuova tassonomia consente di inserire **una sola volta** nel documento XBRL i **dati comuni alle varie parti del bilancio**. Ciò al fine di evitare **possibili incongruenze** dovute spesso a banali errori di inserimento e assicurare così un grado di **correttezza** del bilancio sempre maggiore.

Inoltre, questa versione della tassonomia consente di rendere **corrispondente** il **bilancio in formato XBRL** al **bilancio approvato in assemblea**, **riducendo** drasticamente la **necessità di doppio deposito**.

Infine, la nuova tassonomia "2016-11-14" dà la possibilità di predisporre anche il **bilancio consolidato** in formato XBRL, composto da: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario (ove richiesto dalla legge). La **nota integrativa** del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in **formato PDF/A**.

